Allegato 'B'

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "iW Istituto Winnicott".

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione ha la sede legale in Roma.

L'Associazione ha, inoltre, presso i Soci che hanno dato la disponibilità, sedi decentrate.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Essa:

a) Promuove la diffusione, lo studio e la ricerca nel campo delle scienze psicologiche, psico-pedagogiche, psicoterapeutiche, neurologiche e psichiatriche degli individui in età evolutiva dalla nascita alla maggiore età e delle loro famiglie;

b) Stimola, propone e realizza la formazione e l'aggiornamento tecnico, scientifico e culturale di quanti operano in questo settore;

c) Si occupa della gestione di scuole di specializzazione in psicoterapia autorizzate dal MIUR come da normativa vigente e, in particolare, ha la gestione della scuola di specializzazione per psicoterapeuti ad orientamento psicoanalitico del

bambino, dell'adolescente e della coppia (iW Istituto Winnicott) come da Regolamento;

d) Organizza corsi seminariali di formazione, convegni e congressi;

e) Stimola la diffusione di riviste scientifiche inerenti ai predetti settori, provvede alla pubblicazione o al finanziamento di esse anche mediante richiesta di contributi;

f) Promuove convenzioni con Istituti pubblici e privati per le specifiche attività che rientrano nei suoi scopi;

g) Promuove borse di studi per giovani professionisti meritevoli presso Istituti Universitari pubblici o privati, italiani o stranieri, in riferimenti ai propri fini;

h) Può offrire attività di formazione che rientrano nei propri scopi ad Enti pubblici o privati attraverso idonee convenzioni;

i) Non si occupa della tutela sindacale degli associati e non svolge attività sindacale, né direttamente né indirettamente.

Art. 4 Fondo

L'associazione dispone di un fondo di dotazione di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), di cui l'importo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero) quale riserva indisponibile, vincolata a garanzia di terzi

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione dispone:

- delle quote associative;

- delle oblazioni volontarie dei Soci;

- di fondi speciali, sovvenzioni e contributi elargiti da Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- di qualunque liberalità che provenisse all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;

- di quanto proviene in base ai punti C) D) E) F) ed H) dell'Art. 3.

L'Associazione può acquistare, possedere, alienare e prendere e concedere in locazione o affitto beni immobili.

Art. 5 Regolamento

L'Associazione è retta dalle norme contenute nel presente Statuto e dal Regolamento interno che ha facoltà di istituire.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme vigenti.

Art. 6 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci, costituita dai Docenti Supervisori;

- il Consiglio Direttivo Scientifico costituito da:

Direttore, in qualità di legale rappresentante,

Tesoriere,

Segretario Didattico,

Segretario Scientifico,

Consigliere

- Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico

- La Commissione Deontologica, composta da tre Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra i soci Fondatori o i So-

ci Ordinari associati da almeno cinque anni.

Il Direttore e i componenti del Consiglio Direttivo Scientifico e della Commissione Deontologica ad ogni mandato dovranno rilasciare dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato relative alle attività dell'Associazione. Essi debbono informare l'organo sociale di appartenenza laddove vengano meno tali condizioni; in tal caso si procederà alla loro sostituzione con il primo non eletto oppure, laddove non vi fosse, con le medesime modalità di nomina.

Il Consiglio Direttivo Scientifico e la Commissione Deontologica debbono essere eletti a voto segreto dai Soci. Non è possibile assumere contemporaneamente cariche all'interno del Consiglio Direttivo Scientifico e della Commissione Deontologica, nè ricoprire per due mandati consecutivi la stessa carica all'interno di uno dei due organi sopra citati.

Art. 7 Categorie dei Soci

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori: sono coloro intervenuti al rogito notarile di costituzione dell'Associazione;

b) Soci Onorari: sono quelli che il Consiglio Direttivo Scientifico ammette, come tali, per eminenti meriti personali e per speciali benemerenze;

c) Soci Ordinari: sono Soci Ordinari i Soci Fondatori e i cittadini, italiani o stranieri, che siano stati ammessi

dall'Assemblea dei Soci, una volta conseguita la qualifica di Docenti Supervisori secondo i parametri indicati nel Regolamento dell'iW Istituto Winnicott Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva - Corso di Psicoterapia - Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia, sulla base delle necessarie capacità professionali per concorrere al conseguimento dello scopo dell'Associazione di cui all'Art. 3.

I Soci ordinari possono essere tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota annuale anticipata, proposta dal Consiglio Direttivo Scientifico e ratificata dall'Assemblea.

Art. 8 Ammissione, recesso, esclusione e decadenza

Con l'ammissione all'Associazione ogni Socio accetta incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante richiesta scritta inviata tramite PEC, Raccomandata AR o qualsiasi altro mezzo che consenta l'identificazione del medesimo, inviata al Direttore.

Il recesso produce effetti dal giorno successivo a quello in cui il Direttore ne ha avuto conoscenza.

Il Socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Saranno esclusi dall'Associazione tutti coloro nei cui confronti sussistano gravi motivi che sono considerati, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- compimento di atti lesivi per il prestigio dell'Associazione;

- indegnità morale;

- perdita dei requisiti per l'ammissione;

- violazione di una o più norme dello Statuto o del Regolamento;

- condanna per reati o attivazione di un procedimento, penale o disciplinare, per reati che possono pregiudicare l'immagine dell'Associazione;

- gravi inadempienze alla legge, allo Statuto o all'Atto costitutivo;

- caso di interdizione o inabilitazione oppure condanna ad una pena che importa l'interdizione temporanea da pubblici uffici;

- mancata partecipazione (in presenza o per delega) ad almeno due assemblee consecutive;

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo e per almeno due anni, ad alcuna delle attività dell'Associazione con obbligo di presentazione di iniziative in caso di inattività della stessa;

- mancato contributo personale al perseguimento degli scopi della singola sezione di appartenenza.

Sulle proposte di esclusione dei Soci, che dovranno pervenire da almeno cinque soci, delibera il Consiglio Direttivo Scientifico. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso che potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

Per conflitto di interesse a tale deliberazione non potrà partecipare il socio al quale si riferisce la proposta di esclusione.

Sono, invece, cause di decadenza che saranno dichiarate direttamente da parte del Consiglio Direttivo Scientifico:

- irreperibilità dei Soci (Soci che abbiano modificato il loro indirizzo senza informare l'associazione e senza rilasciare una PEC alla quale possano essere inviate le comunicazioni necessarie per la partecipazione alla vita associativa);

- inattività del socio che si protragga per almeno due anni senza giustificato motivo (ad esempio mancata partecipazione ai congressi o attività scientifiche organizzate dall'Associazione, mancata partecipazione alle assemblee, eccetera);

- mancato pagamento di almeno due annualità delle quote associative, anche non consecutive;

- mancato pagamento di quote straordinarie deliberate dall'assemblea straordinaria o dal Consiglio Direttivo Scientifico.

- perdita dei requisiti per l'ammissione a socio.

La decadenza per mancato pagamento di quote ordinarie o

straordinarie potrà essere dichiarata dopo che sono stati concessi due termini per adempiere di almeno una settimana cadauno e sia decorsa un'altra settimana dallo spirare del secondo termine.

Il Consiglio Direttivo Scientifico dispone la cancellazione del socio decaduto dal registro degli Associati che dovrà avvenire entro sette giorni dalla richiesta del Consiglio ed informerà dei provvedimenti di decadenza emanati alla prima Assemblea dei soci utile.

Il Socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a rilasciare l'indirizzo di residenza e la PEC al momento dell'ammissione oppure, dopo l'ammissione, entro trenta giorni per consentire l'aggiornamento di tali dati o, comunque, a richiesta del Direttore o del Consiglio Direttivo Scientifico.

I soci esclusi o decaduti non possono chiedere la restituzione dei contributi versati o pretendere diritti sul patrimonio associativo.

Art. 9 Diritti dei Soci Onorari

I Soci Onorari godono di tutti i diritti dei Soci Ordinari, eccetto i diritti patrimoniali e di voto nell'Assemblea ordinaria e nell'Assemblea straordinaria.

Art. 10 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è costituita dai Soci Ordinari.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea ha i poteri di indirizzo generale dell'Associazione ed in particolare:

a) Discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;

b) Prende atto delle attività svolte, dei bilanci sociali preventivi e consuntivi;

c) Delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'Associazione;

d) Ratifica l'entità e l'eventuale ripartizione dei contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo Scientifico;

e) Nomina a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo Scientifico dell'Associazione;

f) Nomina e revoca del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;

g) Delibera sugli organismi che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo Scientifico;

h) Approva e modifica il Regolamento;

i) Delibera sull'ammissione dei soci;

j) Delibera l'espulsione di soci.

Art. 11 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è costituita dai Soci Ordinari.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea straordinaria i Soci la cui iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data della lettera di convocazione e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea straordinaria ha competenza nelle seguenti materie:

a) Modifica dello Statuto;

b) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti procedendo eventualmente anche alla loro revoca o espulsione;

c) Scioglimento dell'associazione, trasformazione, fusione o scissione;

d) Devoluzione del patrimonio.

Art. 12 Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 15 maggio di ciascun anno per la ratifica e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo Scientifico o da almeno un decimo dei Soci Ordinari.

La convocazione è fatta, a cura del Direttore o di chi ne fa le veci, mediante comunicazione inviata tramite PEC o racco-

mandata spedita agli Associati almeno quindici giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, anche per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere non meno di 24 (ventiquattro) ore e non più di sette giorni.

In assenza del Direttore dell'Associazione, il Presidente dell'Assemblea sarà nominato dalla stessa, con la maggioranza dei votanti presenti.

Ogni socio avente diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto un altro socio. Sono ammesse fino a due deleghe per ogni socio.

Le delibere si assumono a maggioranza dei voti e nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

La verifica delle deleghe e dei Soci presenti ed il controllo delle votazioni vengono svolti dal Segretario dell'Assemblea, assistito, se richiesto, da due Scrutatori nominati dall'Assemblea.

Le assemblee potranno essere tenute anche a distanza (ad esempio online o tramite ogni strumento elettronico che consenta la partecipazione in ambienti virtuali); in tal caso il

voto dovrà essere espresso con modalità elettroniche che salvaguardino anche la segretezza laddove è necessario. Laddove non vi siano, invece, esigenze di segretezza, il voto potrà essere espresso anche per alzata di mano.

Nelle assemblee online sono ammesse le deleghe esclusivamente se è prevista la possibilità di voto differente da quello elettronico.

Le modalità di tenuta dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto saranno scelte da parte del Consiglio Direttivo Scientifico e comunicate ai Soci con l'invito alla partecipazione.

Le delibere dell'assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea, in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13 Funzionamento dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci Ordinari.

Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell'Assemblea ordinaria. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile in materia di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e per i quorum inderogabili, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza

della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nei casi di cui al comma precedente, il voto deve essere espresso unicamente in Assemblea. In caso di approvazione dello scioglimento il Direttore delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. La devoluzione del patrimonio potrà essere effettuata esclusivamente in favore di soggetti senza scopo di lucro. E' vietato distribuire, in modo diretto e indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitali in favore dei Soci.

Le altre procedure di votazione, di funzionamento dell'assemblea e di verbalizzazione coincidono con quelle dell'Assemblea ordinaria.

Art. 14 Consiglio Direttivo Scientifico

Il Consiglio Direttivo Scientifico è composto da 5 (cinque) membri.

I membri durano in carica quattro anni e la carica è rinnovabile, ma non per il mandato immediatamente successivo nell'ambito del medesimo organo e per la medesima carica. La carica di Consigliere è 'ad personam' e quindi non può essere delegata.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, viene nominato dal Consiglio Direttivo Scientifico il primo non eletto o, in mancanza, l'Assemblea ordinaria li sostituisce con le stesse modalità dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo Scientifico ha i seguenti compiti:

a) delineare la condotta scientifica e le linee guida dell'Associazione;

b) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea ordinaria e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;

c) assumere tutti i provvedimenti necessari ad un funzionamento amministrativo generale. Il Consiglio Direttivo Scientifico ha un controllo su tutta l'Associazione e ha un controllo di legittimità, e non di merito, sulla trasparenza contabile;

d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, predisponendo eventuali note o relazioni illustrative del bilancio e dell'attività amministrativa dell'Associazione;

e) proporre all'Assemblea le quote di iscrizione e le quote annuali dovute dai Soci;

f) occuparsi della cura del sito istituzionale dell'Associazione, ivi inclusa la pubblicazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;

g) disporre la pubblicazione dell'attività scientifica attra-

verso il sito web dell'Associazione aggiornato costantemente;

h) promuovere e organizzare convegni, congressi ed incontri formativi per il perseguimento degli scopi dell'Art. 3;

i) occuparsi della verifica e del controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla Comunità scientifica internazionale;

Il Consiglio Direttivo Scientifico dovrà essere convocato a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti oppure di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Il Consiglio Direttivo Scientifico va convocato, a cura del Direttore, tramite PEC oppure raccomandata AR con 7 (sette) giorni di preavviso rispetto alla data della riunione. Il Consiglio Direttivo Scientifico si considererà riunito ritualmente in presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, si assumono a maggioranza purché sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Art. 15 Il Direttore

Il Direttore del Consiglio Direttivo Scientifico ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Direttore convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo Scientifico, sovrintende alle attività

dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore viene sostituito dal Segretario Scientifico. Svolge inoltre tutti i compiti previsti dal Regolamento.

Art. 16 Tesoriere

Il Tesoriere provvede a quanto segue:

- redige il bilancio preventivo e consuntivo per i costi e ricavi e lo sottopone al Consiglio Direttivo Scientifico per la redazione del bilancio generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

- gestisce i fondi dell'Associazione dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci, provvede all'amministrazione degli stessi in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Scientifico, predispone gli elementi necessari per la preparazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo di tali fondi e li sottopone all'esame del Consiglio Direttivo Scientifico.

Art. 17 Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico, in collaborazione con il Consiglio Direttivo Scientifico, attua lo sviluppo scientifico nell'ambito dell'infanzia, dell'adolescenza, della coppia e della famiglia.

Promuove il confronto teorico-clinico su specifiche aree tematiche, scelte di anno in anno, tramite seminari, tavole rotonde, discussioni e/o specifiche pubblicazioni.

Svolge, inoltre, tutti i compiti previsti dal Regolamento della Scuola e dal Regolamento amministrativo.

Art. 18 Segretario Didattico

Il Segretario Didattico cura l'attuazione delle disposizioni del Consiglio Direttivo Scientifico.

Si occupa dell'organizzazione inerente eventuali corsi di specializzazione di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

Art. 19 Consigliere

Il Consigliere provvede a quanto segue:

- redige e conserva i verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo Scientifico e li controfirma insieme al Direttore;

- verifica le formalità preliminari per la corretta convocazione delle assemblee.

Art. 20 Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica sovrintende al comportamento etico e professionale dei Soci, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'identità e dell'integrità dell'iW Istituto Winnicott.

I componenti della Commissione Deontologica sono tenuti al segreto e alla confidenzialità di tutte quante le informazioni e i documenti di cui vengono a conoscenza.

Art. 21 Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti, nominati dall'assemblea dei soci, che provvede anche alla sostituzione del Revisore che sia cessato dalla carica per qual-

siasi causa in corso di mandato.

Il Collegio dei Revisori sceglie tra i suoi membri il Presidente, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico provvedono al riscontro degli atti della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimono il loro avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi, effettuano le verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Scientifico.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico durano in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'assemblea può nominare, in ogni caso, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore Unico che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, avente le funzioni e la durata in carica dell'organo collegiale.

Art. 22 Spettanze

I membri del Consiglio Direttivo Scientifico per l'intervento alle riunioni o per quanto altro risulterà necessario per la gestione dell'associazione non avranno diritto ad alcuna retribuzione per la carica sociale rivestita.

Tali soggetti, invece, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché al pagamento delle docenze in ogni attività formativa erogata dall'Associazione.

Art. 23 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 Bilancio

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione debbono essere redatti dal Tesoriere, e verificati dal Collegio dei Revisore o dal Revisore Unico.

Il bilancio è trasmesso ai componenti del Consiglio Direttivo Scientifico almeno dieci giorni prima della riunione in cui verrà trattato. Tale riunione dovrà precedere di almeno dieci giorni l'Assemblea ordinaria.

Per le spese dell'Associazione c'è l'obbligo di indicare i mezzi di copertura finanziaria e di ottenere l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ad eccezione delle spese di minima entità.

Il controllo del Consiglio Direttivo Scientifico dell'Associazione sul bilancio preventivo e consuntivo è di correttezza giuridica e contabile ed è inteso ad accertare la copertura finanziaria di ogni spesa.

Art. 25 Ripartizione attivo

E' esclusa la ripartizione, sotto qualsiasi forma, di eventuale attivo tra i soci.

Art. 26 Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, in conformità della legge, determinerà le modalità della liquidazione e, laddove obbligatorio, la nomina di uno o più li-

quidatori.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o affine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto come previsto dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.

Art. 27 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Maria Grazia Fusacchia

Pierandrea FABIANI Notaio